



12

COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 31 Reg. Delibere

OGGETTO: Indennità di funzione degli Amministratori Locali a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 8.00 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
FARINA PRIMAVERA	Sindaco	X	
BIANCHINI PIETRO	Vice Sindaco	X	
SPEZIALI ANGELO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

La Sig.ra **FARINA Primavera** nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta ad oggi disciplinato dagli articoli 82,83 e 84 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal Decreto Ministeriale 119/2000;
- a tutt'oggi il Decreto di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle indennità sopracitate, non risulta ancora emanato;
- la Corte dei Conti a sezioni riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, ha espresso il parere che, in attesa della pubblicazione del Decreto di cui sopra, l'ammontare delle indennità e dei gettoni spettanti agli amministratori locali sono quelle stabilite dal D.M. n. 119/2010 con la riduzione del 10 %, stabilita dalla legge finanziaria per l'anno 2006 (art. 54, comma 1, della Legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma sul contenimento delle spese di finanza pubblica;

Ricordato che l'individuazione della classe demografica di riferimento, ai fini della determinazione dell'indennità spettante agli amministratori, come disposto dall'art. 119/2000, è la popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, in base a quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 156 del D. Lgs. 267/2000 e pertanto per l'anno 2019 si fa riferimento alla popolazione residente alla fine del 2017 che era pari a n. 1906 abitanti;

Vista la sotto riportata tabella nella quale vengono indicate la misura della indennità mensile di funzione degli amministratori comunali, determinate secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2000 n. 119 in relazione alla categoria degli Amministratori e alla dimensione demografica del Comune e più precisamente:

Indennità mensile di funzione degli amministratori comunali

Comune classe demografica abitanti	Sindaco		Vicesindaco			Assessore		
	Indennità intera	Indennità dimezzata	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera	Indennità dimezzata	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera	Indennità dimezzata
da 1.001 a 3.000	1.446,08	723,04	20 %	289,22	144,61	15 %	216,91	108,46

Preso atto che l'indennità di funzione compete nell'importo così determinato, senza il dimezzamento previsto dall'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 82, agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti pubblici o privati che a loro richiesta sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del T.U.;
- lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (cassa integrazione guadagni - art. 4, legge 223/1991; lavoratori socialmente utili - art. 4 D. Lgs. N. 81/2000; mobilità);
- lavoratori autonomi e imprenditori;
- pensionati;
- casalinghe;
- studenti;
- militari;
- privi di occupazione;

Atteso che questo Comune non versa in condizioni di dissesto finanziario;

Ricordata la propria competenza a determinare l'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo in base a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Che, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lett. f) del richiamato D.Lgs. 267/2000, occorre procedere altresì all'accantonamento della quota annuale di fine mandato del Sindaco;

Preso atto di quanto contenuto nella deliberazione della Corte dei Conti Regione Lombardia n. 50/2008 in data 12/06/2008 nonché nella deliberazione n. 6/2010 della Sezione Autonomie;

Preso atto altresì che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite nell'adunanza del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso parere che, in attesa della pubblicazione del Decreto di cui all'art. 51 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle indennità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali sono quelli stabilite dal D.M. 119/2000, con la riduzione del 10 % stabilita dall'art. 54, comma 1 della Legge 266/2005;

Dato atto che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Ritenuto determinare, in via provvisoria e salvo conguaglio, le indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori Comunali nei valori minimi tabellari di cui al D.M. 119/2000, art. 1 tab. A, ridotte del 10%;

Tenuto conto inoltre che, i seguenti Amministratori hanno dichiarato di dover percepire l'indennità di carica in misura dimezzata, in quanto lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa retribuita, come previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 267/2000:

- Farina Primavera: Sindaco
- Bianchini Pietro: Assessore vice Sindaco
- Speziali Angelo: Assessore

Ricordato che:

- l'art. 1, comma 135, della L. 56 del 7/04/2014 ha apportato, modifiche all'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n.148/2011, in merito ai componenti degli organi politici negli enti fino a 10.000 abitanti;
- per i Comuni fino a 3.000 abitanti l'ente è composto, oltre che dal Sindaco, da un numero massimo di due Assessori e da dieci consiglieri, anziché dai sei consiglieri previsti dal richiamato D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- il successivo comma 136, dell' art 1, della legge 56/2014 ha previsto per detti Comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 335/SEZAUT/2016/QMIG, nella quale, in riferimento alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 136, della L. 56 del 7/04/2014, sono stati espressi i seguenti principi:

- il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n.56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo *status* di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
- non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
- non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello *status* di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.

Specificato inoltre, in ordine all'obbligo di astensione previsto dall'articolo 290 del TULCP 4 aprile 1915, n. 148, come sostituito dall'articolo 19 della legge n. 265/1999, e sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in materia, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di

carica non configuri gli estremi dell'interesse personale tale da comportare l'obbligo di astensione, come da ultimo chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 5/2000 del 5 giugno 2000;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, reso dal Responsabile di Servizio interessato, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Per le motivazioni citate in premessa stabilire, in via provvisoria e salvo conguaglio sino all'emanazione del Decreto di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010, le indennità di funzione spettante al Sindaco e agli Assessori comunali come da D.M. n. 119/2000, con la riduzione del 10%, e più precisamente:
 - Indennità lorda mensile del Sindaco: € 650,73 (riduzione del 50% in quanto dipendente);
 - Indennità lorda mensile del Vicesindaco: € 130,15 (riduzione 50% in quanto dipendente);
 - Indennità lorda mensile dell'Assessore: € 97,61 (riduzione del 50 % in quanto dipendente);

- Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario quanto di competenza.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..

Allegato alla deliberazione della G.C. n. 31 del 27.6.2019 avente per oggetto:

Indennità di funzione degli amministratori locali a seguito delle elezioni amministrative del 26.5.2019 –

La sottoscritta Vettovalli Cinzia – responsabile del Servizio finanziario – amministrativo – affari generali del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 27.6.2019




Il Responsabile del Servizio Finanziario
Amministrativo – Affari generali
Cinzia Vettovalli

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Farina Primavera



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 15 LUG 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..


Caiolo, 15 LUG 2019



IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Finanziario – Amministrativo – Affari Generali